



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 07/04/2020

Prot. 300/A/2897/20/115/28



274051

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all'autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Di seguito alla circolare n. 300/A/2408/20/115/28 del 27 marzo 2020, si comunica che l'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, n. 145 del 3 aprile 2020 (ALL.1), ha integralmente sostituito l'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 relativo agli obblighi posti a carico delle persone fisiche facenti ingresso in Italia provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo di trasporto, prorogando le specifiche misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19 fino al 13 aprile 2020.

In forza dell'intervenuta modifica, chi faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative è tenuto ad osservare una serie di obblighi diversi a seconda che fruisca di trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, ovvero utilizzi un mezzo di trasporto proprio o privato.

Per il settore dell'autotrasporto, occorre fare riferimento a quanto indicato nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 1 del D.M. n. 120/2020, come modificato dal D.M. 145/2020. Gli obblighi ivi contenuti, come quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il comma 11 dell'art. 1 del D.M. 120/2020, come modificato dal D.M. 145/2020, ha esteso il novero dei soggetti a cui non si applicano le specifiche disposizioni per chi fa ingresso in Italia proveniente dall'estero previste dal medesimo art. 1 e dai commi da 2 a 8 dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020. All'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia, si aggiungono:

- il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Chi fa ingresso in Italia, con mezzo di trasporto proprio o privato, (compreso, pertanto, il personale viaggiante che effettua trasporto internazionale di merci e viaggiatori dipendente da imprese che non hanno sede in Italia) per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabile per ulteriori 48 ore in presenza di specifiche esigenze, deve comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale ⁽²⁾ e rendere contestualmente una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000 con la quale, oltre ad attestare l'esigenza lavorativa e la durata della permanenza in Italia deve indicare:

- l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno. Nel caso in cui fruisca di più abitazioni, dimore o luoghi, l'indirizzo di ciascuno di essi. Tale indicazione deve essere apposta soltanto nell'ipotesi in cui il soggiorno si renda necessario;
- il recapito telefonico dove ricevere eventuali comunicazioni durante la permanenza in Italia;
- l'assunzione dell'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza, ovvero, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno indicati;
- l'assunzione dell'obbligo di segnalare al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, per il tramite dei numeri telefonici dedicati, l'eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19 ⁽³⁾.

Al fine di agevolare i controlli dei conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci e di viaggiatori dipendenti da imprese non aventi sede legale in Italia, il Ministero

• i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del DPCM 22 marzo 2020 e successive modificazioni o integrazioni.

⁽²⁾ L'obbligo di comunicazione è previsto anche nel caso in cui l'ingresso sul territorio nazionale costituisca mero transito per raggiungere altro Stato, UE o extra UE. In caso di transito il periodo massimo di permanenza sul territorio italiano è di 24 ore, prorogabile di ulteriori 12 ore per specifiche e comprovate esigenze.

⁽³⁾ L'obbligo di segnalazione è previsto anche nel caso in cui l'ingresso sul territorio nazionale costituisca mero transito per raggiungere altro Stato, UE o extra UE.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul sito istituzionale (cfr. <http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari>) il fac-simile di tale autodichiarazione (ALL. 2), contestualmente impegnandosi a darne ampia diffusione in ambito internazionale unitamente alle prescrizioni in vigore nel nostro Paese, per agevolare la comprensione delle disposizioni cui deve attenersi il personale viaggiante.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, che all'articolo 1, comma 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, n. 113 del 13 marzo 2020, n. 114 del 13 marzo 2020, n. 116 del 14 marzo 2020, n. 117 del 14 marzo 2020, n. 118 del 16 marzo 2020, n. 120 del 17 marzo 2020, n. 122 del 18 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020, la cui efficacia è prorogata al 13 aprile 2020 dall'articolo 1, comma 1, del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la nota n. 37754 del 2 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha chiesto la proroga delle misure di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;

VISTA la nota n.6304 del 1° aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sicilia ha chiesto di prorogare le misure limitative di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020 e n.122 del 18 marzo 2020;

RITENUTO necessario procedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ed alla citata ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute, all'aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 17 marzo 2020;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 3 aprile 2020;

DECRETA

Art. 1

(Disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata)

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, è integralmente sostituito dal seguente:
"1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In deroga al quanto previsto dal comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
 - a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
 - b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
 - c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 sono assunti anche gli obblighi:
 - a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di

sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

4. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 2, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

5. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 2, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

6. In deroga al quanto previsto dal comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto proprio o privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

7. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

- a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
- b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

8. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato o proprio, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per

specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 2 e comma 4 e quelli previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
- 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
- 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aereostazioni.

10. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 3 o quella prevista dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

11. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 10 nonché quelle contenute nei commi da 2 a 7 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è integralmente sostituita dalla seguente: "a. i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

b) al comma 1, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: "b. i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I-bis. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.".

Art. 2

(Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali)


1. E' prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure previste dai seguenti decreti:
 - a) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020;
 - b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020;
 - c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020;
 - d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020;
 - e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;
 - f) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020;
 - g) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020;
 - h) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020;
 - i) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute 125 del 19 marzo 2020.

Art.3


(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 13 aprile 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N.445/2000
DECRETO INTERMINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – SALUTE N. 120 DEL 17 MARZO 2020
come modificato dal DECRETO INTERMINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – SALUTE N. 145
DEL 3 APRILE 2020 – Aggiornamento al 3 APRILE 2020**

**VALIDA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI
VIAGGIATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NON IN ITALIA**

Il sottoscritto _____ (1)
Nato a _____ (2)
il _____ (3)
di cittadinanza _____ (4)
residente in _____ (5)
indirizzo _____ (6)
documento di identità ^A _____ (7)
utenza telefonica _____ (8)

**CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACIE
PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione _____ (Indicare la Regione di arrivo);
- di essere a conoscenza delle misure introdotte con il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020, come modificato dal decreto n. 145 del 3 aprile 2020;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'art.1, comma 1, lettera c), del DPCM dell'8 marzo 2020;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;

DICHIARA INOLTRE

- di essere entrato in Italia da _____ il ^B ___/___/___ alle ore ___/___, con il veicolo tipo _____ marca _____ modello _____, targato _____, immatricolato in _____;
- di essere diretto a _____, soggiornando presso _____ (9), e di restare in Italia fino al ___/___/___ alle ore ___/___; (10)
- di avere comunicato l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente di _____ il ___/___/___ alle ore ___/___; (11)
- che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore e che, in tal caso, si obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente;
- che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze lavorative _____ (12)
- si obbliga di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza o, in mancanza, ad iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento sanitario di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati. In caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, si obbliga di segnalare immediatamente tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente tramite i numeri di telefono appositamente dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento.

LUOGO E DATA DEL CONTROLLO (12)

L'OPERATORE DI POLIZIA

NOME E COGNOME (12)

^A Il documento deve essere esibito all'operatore di polizia e deve consentire l'individuazione della cittadinanza del dichiarante.

^B È consentita la permanenza in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile per motivate esigenze di altre 48 ore. In caso di transito il termine è di 24 ore prorogabile di ulteriori 12 ore.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Compilare la dichiarazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO

La dichiarazione va compilata al momento dell'ingresso in Italia e tenuta sempre al seguito, anche quando il dichiarante non è alla guida.

La dichiarazione va consegnata all'operatore di polizia.

Al momento del controllo la dichiarazione sarà ritirata dall'operatore di polizia. In tal caso sarà necessario predisporre un'altra dichiarazione.

La dichiarazione è valida per un periodo massimo di 72 ore dall'ingresso in Italia.

Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 48 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione.

In caso di transito la dichiarazione è valida per un periodo massimo di 24 ore dall'ingresso in Italia. Per motivate esigenze è possibile prorogare la permanenza per altre 12 ore. In tal caso deve essere predisposta un'altra dichiarazione.

1. Indicare prima il nome e poi il cognome.
2. Indicare il luogo di nascita (città etc.) ed il Paese di nascita.
3. Indicare la data di nascita (gg/mm/aaaa).
4. Indicare la nazione di cittadinanza.
5. Indicare la città/luogo di residenza e lo Stato.
6. Indicare l'indirizzo completo di residenza: la via, piazza etc.
7. Indicare tipo di documento, numero, autorità che lo ha rilasciato, date di emissione e di scadenza.
8. Indicare il proprio numero di cellulare.
9. Indicare l'indirizzo dell'abitazione, della dimora o del luogo dove verrà effettuato l'eventuale soggiorno.
10. Indicare il valico o la frontiera da cui si è fatto ingresso sul territorio italiano, la data (gg/mm/aaaa) e l'orario (h: xx.xx) di ingresso e di uscita dal territorio italiano, nonché la destinazione del viaggio in Italia al momento del controllo.
11. La comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso sul territorio nazionale. La medesima comunicazione deve essere fatta anche se l'ingresso in Italia è avvenuto per il solo transito per raggiungere altro Stato (UE o extra UE). In tale ultimo caso, il periodo massimo di permanenza sul territorio nazionale è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. Oltre tale periodo si applicano gli obblighi di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni, comunicando contestualmente la circostanza all'Autorità sanitaria competente per il territorio ove si osserva l'isolamento.
12. Indicare le ragioni della permanenza in Italia (ad esempio ed a titolo non esaustivo: *"consegna delle merci a..... e proveniente da....."* – *"Presa in carico delle merci a..... e diretto a....."* – *"trasporto viaggiatori a..... e proveniente da....."* – *"trasporto viaggiatori da e diretto a....."*)
13. Il luogo e la data non vanno indicati: sono a cura dell'operatore di polizia.
14. Indicare il nome e cognome del dichiarante. La dichiarazione deve essere firmata alla presenza dell'operatore di polizia.